



FAQ – Domande frequenti

Procedura di assegnazione delle Macchine da Festa e adempimenti e obblighi successivi

Festa dei Gigli – Edizione 2027

Versione coordinata con Regolamento, Bando e Guida al regolamento.

Edizione Maggio 2026

Versione 1.1.

AVVERTENZA

Le presenti FAQ hanno finalità esclusivamente informative, divulgative e di supporto operativo.

Esse sono predisposte al fine di agevolare la comprensione delle disposizioni contenute:

- nello Statuto della Fondazione Festa dei Gigli;
- nel Regolamento della Festa dei Gigli;
- nel Bando per l'assegnazione delle Macchine da Festa;
- e nella relativa modulistica.

Le FAQ

- non hanno valore normativo;
- non costituiscono fonte di diritti o obblighi ulteriori;
- non introducono deroghe, integrazioni o modifiche alla disciplina vigente;
- né costituiscono interpretazione autentica delle disposizioni regolamentari o del Bando.

In caso di contrasto, difformità o diversa interpretazione prevalgono esclusivamente lo Statuto della Fondazione, il Regolamento della Festa dei Gigli, il Bando e gli atti ufficiali della procedura.

Resta ferma la competenza della Fondazione Festa dei Gigli nell'esercizio delle attività istruttorie, di verifica e delle determinazioni connesse alla procedura di assegnazione secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Storia delle versioni del documento

Data	Versione	Descrizione
18/05/2026	1.0	Prima edizione
19/05/2026	1.1	Inserimento FAQ n.2.7 e n.2.8

SEZIONE 1 – REQUISITI MAESTRO DI FESTA8

FAQ n. 1.1 - Posso presentare domanda se oggi non risiedo più a Nola?.....	8
FAQ n. 1.2 - Posso presentare domanda insieme ad altri soggetti?	8
FAQ n. 1.3 - Siamo un gruppo di amici e vogliamo assumere il ruolo di Maestro di Festa: come possiamo procedere?.....	9
FAQ n. 1.4 - Cosa accade se uno dei componenti del gruppo non possiede i requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa?	9
FAQ n. 1.5- Che tipo di partecipazione può avere un componente del gruppo che non possiede i requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa?	9
FAQ n. 1.6 - Posso presentare più domande per Macchine da Festa diverse?	10
FAQ n. 1.7 - Cosa succede se presento due domande direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo soggetto?	10
FAQ n. 1.8 - I familiari ai quali viene esteso il titolo di Maestro di Festa devono possedere particolari requisiti?.....	11
FAQ n. 1.9 - Due fratelli possono presentare domande separate?.....	11
FAQ n. 1.10 - Mio fratello che non ha sottoscritto insieme con me la domanda di assegnazione è anche lui Maestro di Festa?.....	12
FAQ n. 1.11 - Posso indicare altri soggetti come Maestri di Festa nei cerimoniali della Festa e nelle comunicazioni esterne?	12
FAQ n. 1.12 - Non ho ancora individuato e/o contrattualizzato la Paranza che deve trasportare il Giglio o la Barca: posso presentare comunque la domanda di selezione per l'assegnazione?.....	13

SEZIONE 2 – FIRMATARIO E CORPORAZIONE14

FAQ n. 2.1 - Quanti giorni di attività sono necessari per appartenere alla Corporazione?	14
FAQ n. 2.2 - I periodi di attività devono essere continuativi?	14
FAQ n. 2.3 - Ai fini del requisito dei 7.300 giorni conta la durata del rapporto di lavoro o il numero di contributi INPS?.....	15
FAQ n.2.4 - La regola della durata del rapporto di lavoro vale anche per gli OTD del settore agricolo?	15
FAQ n. 2.5 - Le attività ATECO secondarie rilevano?.....	16
FAQ n. 2.6 - I periodi coperti da NASpl sono computabili ai fini dell'appartenenza alla Corporazione?.....	16
FAQ n. 2.7 - Posso aderire come Firmatario a più domande di assegnazione per corporazioni diverse?	17
FAQ n. 2.8 - Ho aderito alla domanda del Giglio del Panettiere nell'edizione 2027 ed il Maestro di Festa non è risultato assegnatario. Nell'edizione 2028, o in altra successiva,	

posso aderire, avendone i requisiti, alla richiesta di assegnazione del Giglio del Salumiere?	17
SEZIONE 3 – DEROGA SETTORE AGRICOLO	19
FAQ n. 3.1 - È prevista una deroga al sistema ordinario basato sulla classificazione ATECO?	19
FAQ n. 3.2 - La deroga si applica a tutte le Corporazioni?	19
FAQ n. 3.3 - Quali documenti possono essere utilizzati nel regime di deroga agricolo?	20
FAQ n. 3.4 - La deroga elimina l'obbligo della prova documentale?	21
SEZIONE 4 – DOMANDA E MODULISTICA	22
FAQ n. 4.1 - Quali modalità di presentazione della domanda sono ammesse?	22
FAQ n. 4.2 - La PEC deve essere intestata al richiedente?	22
FAQ n. 4.3 - La trasmissione tramite PEC sostituisce la firma?	22
FAQ n. 4.4 - È previsto il pagamento di un diritto di segreteria?	22
SEZIONE 5 – IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ	23
FAQ n. 5.1 - Qual è la differenza tra irricevibilità e inammissibilità?	23
FAQ n. 5.2 - È possibile integrare la domanda dopo la scadenza?	24
SEZIONE 6 – POSTAZIONI	25
FAQ n. 6.1 - La postazione è assegnata in base all'anzianità del Firmatario?	25
FAQ n. 6.2 - Se non indico preferenze posso comunque ottenere una postazione?	25
SEZIONE 7 – MAESTRO DI FESTA E COMITATI	26
FAQ n. 7.1 - Posso nominare presidenti onorari, padrini o madrine?	26
FAQ n. 7.2 - Posso utilizzare denominazioni di fantasia per il Comitato?	27
SEZIONE 8 – REVOCA E RINUNCIA	28
FAQ n. 8.1 - La revoca può essere disposta anche per dichiarazioni non veritiere?	28
FAQ n. 8.2 - Posso rinunciare all'assegnazione?	28
FAQ n. 8.3 - La rinuncia comporta conseguenze economiche?	29
FAQ n. 8.4 - Se rinuncio all'assegnazione posso ripresentare domanda l'anno successivo con il medesimo Firmatario?	29
SEZIONE 9 – COMUNICAZIONI DELLE FIGURE DELLA FESTA	31
FAQ n. 9.1 - Quali Figure della Festa devono essere comunicate alla Fondazione?	31
FAQ n. 9.2 - Entro quando devono essere comunicate le Figure della Festa?	31
FAQ n. 9.3 - Posso comunicare Figure della Festa non iscritte ai rispettivi Albi?	31
FAQ n. 9.4 - Posso sostituire una Figura della Festa già comunicata?	32

FAQ n. 9.5 - Perché devono essere comunicati anche i soggetti incaricati della gestione acustica?	32
FAQ n. 9.6 - La mancata comunicazione delle Figure della Festa può avere conseguenze?	32
FAQ n. 9.7 - Posso indicare più Paranze nella comunicazione?	33
FAQ n. 9.8 - Cosa succede se mi avalgo di una Paranza non iscritta all'Albo?.....	33
SEZIONE 10 – LA MACCHINA DA FESTA	34
FAQ n. 10.1 - Come dev'essere costruita la Macchina da Festa?	34
FAQ n. 10.2 - Posso utilizzare materiali o tecniche costruttive diverse da quelle previste dal Manuale?	34
FAQ n. 10.3 - Chi è responsabile del rispetto delle prescrizioni tecniche nella costruzione della Macchina da Festa?	34
FAQ n. 10.4 - La costruzione della Macchina da Festa può essere affidata a qualsiasi impresa?	35
FAQ n. 10.5 - Sono previste verifiche tecniche sulla Macchina da Festa?	35
FAQ n. 10.6 - Posso modificare liberamente il rivestimento artistico della Macchina da Festa?	35
FAQ n. 10.7 - Entro quando devono essere presentate le bozze e il progetto definitivo del rivestimento?	36
FAQ n. 10.8 - Chi custodisce la Macchina da Festa durante il ciclo festivo?	36
FAQ n. 10.9 - Cosa succede se durante la Ballata la Macchina da Festa subisce un danno tecnico o strutturale?	36
SEZIONE 11 – LA MUSICALITÀ DELLA FESTA.....	37
FAQ n. 11.1 - Come devono essere composte le musiche ed i testi di accompagnamento della Macchina da Festa?	37
SEZIONE 12 – CERIMONIALI DELLA FESTA	38
FAQ n. 12.1 - Quali sono i principali cerimoniali previsti dalla Festa dei Gigli?	38
FAQ n. 12.2 - Posso introdurre nuovi cerimoniali o momenti pubblici non previsti dalla tradizione?	38
FAQ n. 12.3 - Il passaggio della bandiera è obbligatorio?	39
FAQ n. 12.4 - Posso utilizzare bandiere diverse da quelle assegnate dalla Fondazione?	39
FAQ n. 12.5 - Posso realizzare una nuova bandiera e sostituire quella assegnata dalla Fondazione trattenendo quella precedente?	39
FAQ n. 12.6 - Quali conseguenze possono derivare dalla realizzazione o sostituzione non autorizzata della bandiera?	40
FAQ n. 12.7 - La Questua costituisce un cerimoniale ufficiale della Festa?	41

FAQ n. 12.8 - È obbligatoria la partecipazione alla processione dedicata a San Paolino?	41
FAQ n. 12.9 - I cerimoniali previsti dal Regolamento possono essere liberamente modificati dal Maestro di Festa?	41
FAQ n. 12.10 - La Ballata della domenica della Festa deve rispettare tempi e modalità prestabilite?	42

SEZIONE 1 – REQUISITI MAESTRO DI FESTA

FAQ n. 1.1 - Posso presentare domanda se oggi non risiedo più a Nola?

 No.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, per assumere il ruolo di Maestro di Festa come persona fisica è necessario possedere il requisito della residenza anagrafica nel Comune di Nola per almeno 9.125 giorni complessivi, di cui almeno gli ultimi 1.825 giorni continuativi immediatamente precedenti la presentazione della domanda.

Pertanto, chi non risiede più a Nola alla data di presentazione della domanda non possiede il requisito richiesto dal Regolamento e non può partecipare come Maestro di Festa persona fisica.

FAQ n. 1.2 - Posso presentare domanda insieme ad altri soggetti?

 Sì.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento, il ruolo di Maestro di Festa può essere assunto congiuntamente da più soggetti.

In tal caso:

- tutti i richiedenti devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento per il ruolo di Maestro di Festa;
- la domanda deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti congiunti;
- i richiedenti assumono responsabilità solidale in relazione agli obblighi derivanti dalla concessione.

La domanda congiunta deve inoltre contenere l'elezione di un unico domicilio digitale oppure, in mancanza, di un unico domicilio fisico, presso il quale saranno validamente effettuate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura.

Qualora uno o più componenti del gruppo risultino privi dei requisiti richiesti, la Fondazione assegna un termine per la rinuncia o l'estromissione dei soggetti non in possesso dei requisiti; in mancanza, la domanda è dichiarata inammissibile.

FAQ n. 1.3 - Siamo un gruppo di amici e vogliamo assumere il ruolo di Maestro di Festa: come possiamo procedere?

Il Regolamento consente che il ruolo di Maestro di Festa possa essere assunto anche congiuntamente da più soggetti, purché tutti siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

Pertanto, un gruppo di amici può partecipare alla procedura presentando una domanda congiunta come persone fisiche.

Nel caso di domanda congiunta:

- tutti i richiedenti devono sottoscrivere la domanda;
- ciascuno deve possedere i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di Festa;
- i richiedenti assumono responsabilità solidale rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione.

FAQ n. 1.4 - Cosa accade se uno dei componenti del gruppo non possiede i requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa?

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, tutti i richiedenti devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento per il ruolo di Maestro di Festa.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emerga che uno o più componenti del gruppo siano privi dei requisiti richiesti, la Fondazione assegna un termine per consentire:

- la rinuncia volontaria del soggetto interessato;
- oppure la sua estromissione dalla domanda congiunta.

In tal caso, gli altri richiedenti possono proseguire nella procedura, purché i restanti soggetti siano autonomamente in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Regolamento.

Se invece il gruppo non provvede nei termini indicati dalla Fondazione, la domanda viene dichiarata inammissibile.

FAQ n. 1.5- Che tipo di partecipazione può avere un componente del gruppo che non possiede i requisiti per assumere il ruolo di Maestro di Festa?

Il soggetto che non possiede i requisiti previsti dall'art. 29 del Regolamento non può essere indicato come richiedente o co-richiedente nella domanda di assegnazione della concessione quale Maestro di Festa.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di partecipare all'organizzazione della Festa in forme diverse dalla titolarità della concessione.

In particolare, il soggetto può essere uno dei copromotori del Comitato che il Maestro di Festa è tenuto a costituire ai sensi dell'art. 36 del Regolamento.

In tal caso resta fermo che:

- il Presidente del Comitato è il Maestro di Festa assegnatario;
- i copromotori del Comitato devono possedere i requisiti di capacità, affidabilità e onorabilità previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il soggetto potrà inoltre:

- collaborare alle attività organizzative del Comitato;
- contribuire al sostegno economico e logistico dell'iniziativa;
- partecipare alle attività preparatorie e ai cerimoniali consentiti;
- svolgere incarichi interni di supporto organizzativo.

Resta fermo che:

- il titolo di Maestro di Festa può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 38 del Regolamento;
- è vietata qualsiasi forma di interposizione, sostituzione di fatto o intestazione fiduciaria della concessione;
- la responsabilità nei confronti della Fondazione resta esclusivamente in capo ai soggetti formalmente assegnatari della concessione.

FAQ n. 1.6 - Posso presentare più domande per Macchine da Festa diverse?

Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del Regolamento, ciascun aspirante Maestro di Festa può presentare una sola domanda di concessione per una sola Macchina da Festa per ciascuna edizione della Festa.

Il divieto opera unitariamente per l'intera edizione della Festa e si applica anche:

- alle procedure conseguenti alla riapertura dei termini;
- all'emanazione di nuovi bandi riferiti alla medesima edizione.

Il Regolamento prevede inoltre che la presentazione, per la stessa edizione della Festa, di più domande direttamente o indirettamente riconducibili:

- al medesimo soggetto;
- al coniuge non legalmente separato;
- oppure a parenti o affini in linea retta entro il secondo grado,

comporta l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

FAQ n. 1.7 - Cosa succede se presento due domande direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo soggetto?

 Il Regolamento vieta la presentazione di più domande direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo soggetto.

In particolare:

- ciascun aspirante Maestro di Festa può presentare una sola domanda di concessione per una sola Macchina da Festa per ciascuna edizione della Festa;
- l'assegnazione è personale;
- e non può costituire oggetto di rappresentanza, interposizione o intestazione fiduciaria.

Qualora, all'esito dell'istruttoria e delle verifiche previste dal Regolamento e dal Bando, emerga che più domande risultino sostanzialmente riconducibili al medesimo soggetto, le relative domande possono essere dichiarate inammissibili.

Resta fermo che la riconducibilità sostanziale delle domande non può essere presunta automaticamente; ma deve emergere sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento istruttorio; secondo le valutazioni e le verifiche rimesse alla competenza della Fondazione ai sensi del Regolamento e del Bando.

FAQ n. 1.8 - I familiari ai quali viene esteso il titolo di Maestro di Festa devono possedere particolari requisiti?

 No.

L'art. 38 del Regolamento prevede che il titolo di "Maestro di Festa" possa essere legittimamente utilizzato anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti o affini in linea retta entro il secondo grado del titolare della concessione.

Tale estensione del titolo ha natura esclusivamente derivata e non comporta l'assunzione della qualità di assegnatario della concessione né il subentro automatico nel rapporto concessorio con la Fondazione.

Pertanto, ai fini del mero utilizzo del titolo ai sensi dell'art. 38:

- non è richiesto il possesso dei requisiti previsti per il Maestro di Festa;
- non è prevista una specifica procedura di accreditamento;
- non è richiesta autonoma domanda di assegnazione.

Resta fermo che:

- i soggetti che assumono direttamente il ruolo di Maestro di Festa assegnatario devono invece possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 29 del Regolamento;
- nei casi particolari di subentro per decesso del Maestro di Festa, i soggetti legittimati devono anche possedere i requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento e sottoscrivere l'atto d'obbligo.

FAQ n. 1.9 - Due fratelli possono presentare domande separate?

 Sì.

L'art. 24, comma 10, del Regolamento vieta la presentazione di più domande riconducibili:

- al medesimo soggetto;
- al coniuge non legalmente separato;
- ai parenti o affini in linea retta entro il secondo grado.

I fratelli, tuttavia, sono parenti in linea collaterale e non in linea retta. Pertanto, il divieto previsto dal Regolamento non si applica ai fratelli.

FAQ n. 1.10 - Mio fratello che non ha sottoscritto insieme con me la domanda di assegnazione è anche lui Maestro di Festa?

✗ No.

Il Titolo di Maestro di Festa spetta esclusivamente:

- al soggetto;
- oppure ai soggetti che hanno formalmente presentato e sottoscritto la domanda di assegnazione della Macchina da Festa.

I fratelli sono parenti in linea collaterale e non rientrano tra i soggetti ai quali il Regolamento consente l'utilizzo del Titolo di Maestro di Festa in quanto appartenenti al nucleo familiare del Maestro di Festa assegnatario.

Il Regolamento riconosce infatti tale possibilità esclusivamente:

- al coniuge non legalmente separato;
- ai parenti e affini in linea retta entro il secondo grado (ascendenti o discendenti).

Pertanto, se due fratelli intendono assumere entrambi il Titolo di Maestro di Festa per la medesima Macchina da Festa:

- devono sottoscrivere congiuntamente la domanda di assegnazione;
- oppure la domanda può essere presentata da uno dei loro genitori, rientranti nella linea retta prevista dal Regolamento.

In mancanza, il fratello che non ha partecipato formalmente alla domanda non può qualificarsi Maestro di Festa né utilizzare il relativo titolo nei cerimoniali della Festa.

FAQ n. 1.11 - Posso indicare altri soggetti come Maestri di Festa nei cerimoniali della Festa e nelle comunicazioni esterne?

✗ No.

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, possono fregiarsi del titolo di "Maestro di Festa" esclusivamente:

- i titolari della concessione indicati nella domanda di assegnazione;
- il coniuge non legalmente separato;
- i parenti o affini in linea retta entro il secondo grado dei titolari della concessione.

L'attribuzione del titolo di Maestro di Festa a soggetti diversi da quelli espressamente legittimati dal Regolamento è vietata.

La violazione di tale disposizione:

- comporta l'applicazione delle penalità previste dal Titolo XII del Regolamento;
- può determinare, nei casi previsti dall'art.38, l'iscrizione d'ufficio dei soggetti impropriamente indicati nell'Albo dei Maestri di Festa ai fini anche dell'applicazione delle limitazioni previste dall'art. 29, comma 4.

Inoltre, qualora ricorrano i presupposti del divieto di cessione o interposizione della concessione, la violazione può costituire causa di revoca della concessione stessa ai sensi dell'art. 39 del Regolamento.

FAQ n. 1.12 - Non ho ancora individuato e/o contrattualizzato la Paranza che deve trasportare il Giglio o la Barca: posso presentare comunque la domanda di selezione per l'assegnazione?

 Sì.

La designazione della Paranza non deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda di assegnazione della Macchina da Festa.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Regolamento, il Maestro di Festa è tenuto a comunicare alla Fondazione la Paranza designata entro il 15 settembre successivo all'assegnazione.

La Paranza indicata:

- deve essere iscritta nel relativo Albo istituito presso la Fondazione;
- deve sottoscrivere l'atto d'obbligo previsto dall'art. 37, comma 6, del Regolamento entro il 30 settembre e comunque prima del rituale passaggio della bandiera.

Per l'edizione 2027, il Bando prevede inoltre un limite massimo complessivo di n. 3 Paranze forestiere designabili dai Maestri di Festa.

SEZIONE 2 – FIRMATARIO E CORPORAZIONE

FAQ n. 2.1 - Quanti giorni di attività sono necessari per appartenere alla Corporazione?

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, il requisito di appartenenza alla Corporazione del Giglio sussiste quando il Firmatario dimostri di avere esercitato attività economiche riconducibili alla Corporazione richiesta per almeno 7.300 giorni complessivi, anche non continuativi.

Il requisito può essere maturato:

- come imprenditore individuale;
- come lavoratore subordinato;
- oppure come socio lavoratore di società,

purché l'attività sia riferibile, secondo i criteri del Regolamento, alla Corporazione del Giglio richiesta.

È inoltre possibile cumulare periodi lavorativi diversi, svolti anche presso imprese differenti, purché riconducibili alla medesima Corporazione.

Nel caso in cui per una determinata Macchina da Festa sia stata presentata una sola domanda ammissibile, il requisito è ridotto a 1.825 giorni complessivi di attività riconducibile alla Corporazione richiesta.

FAQ n. 2.2 - I periodi di attività devono essere continuativi?

 No.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, il requisito di appartenenza alla Corporazione può essere maturato mediante periodi di attività anche non continuativi.

Il Firmatario può infatti cumulare:

- periodi svolti in momenti diversi;
- attività esercitate presso imprese differenti;
- periodi maturati con diverso status giuridico (imprenditore individuale, lavoratore subordinato o socio lavoratore),

purché tutte le attività siano riconducibili alla medesima Corporazione del Giglio richiesta secondo i criteri previsti dal Regolamento.

Resta fermo che il totale dei periodi utili deve raggiungere:

- almeno 7.300 giorni complessivi nei casi ordinari;
- oppure almeno 1.825 giorni nei casi previsti dall'art. 30, comma 4, in presenza di un'unica domanda ammissibile per la relativa Macchina da Festa.

FAQ n. 2.3 - Ai fini del requisito dei 7.300 giorni conta la durata del rapporto di lavoro o il numero di contributi INPS?

Ai fini del Regolamento, ciò che rileva è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del Codice civile presso un'impresa appartenente alla Corporazione richiesta.

L'art. 28, comma 2, del Regolamento prevede infatti che il requisito possa essere maturato anche come lavoratore subordinato, sia con contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato, incluse le forme contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile previste dalla legge.

La documentazione previdenziale INPS assume quindi funzione probatoria della sussistenza:

- del rapporto di lavoro;
- della sua durata;
- dell'impresa presso cui l'attività è stata prestata.

Ai sensi dell'art. 28, comma 14, del Regolamento, dall'estratto conto previdenziale devono risultare:

- i periodi di contribuzione;
- le date di inizio e fine del rapporto;
- l'identificazione del datore di lavoro.

Il computo viene effettuato in giorni di calendario.

Pertanto:

- il requisito temporale è misurato sulla durata cronologica del rapporto di lavoro risultante dalla documentazione ufficiale;
- e non sul numero delle giornate contributive eventualmente valorizzate o accreditate dall'INPS secondo i criteri tecnico-previdenziali propri della disciplina assicurativa.

Tali valori, nella maggior parte dei casi, possono anche coincidere; tuttavia, ai fini del Regolamento, ciò che assume rilievo è l'effettiva durata temporale del rapporto di lavoro risultante dalla documentazione ufficiale e non le modalità convenzionali con cui l'INPS determina o contabilizza le giornate contributive ai fini previdenziali.

FAQ n.2.4 - La regola della durata del rapporto di lavoro vale anche per gli OTD del settore agricolo?

 Sì.

Anche per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), ai fini del Regolamento, ciò che rileva è la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa appartenente alla Corporazione richiesta e la relativa durata temporale risultante dalla documentazione ufficiale.

Per il settore agricolo, l'art. 28, commi 16 e seguenti, del Regolamento prevede una disciplina speciale esclusivamente con riferimento alle modalità di prova dell'attività agricola nei casi in cui non sia disponibile o sufficiente la visura camerale storica.

Tale disciplina derogatoria riguarda la documentazione utilizzabile per dimostrare l'appartenenza alla Corporazione, ma non modifica il criterio generale del computo temporale fondato sulla durata del rapporto di lavoro o dell'attività risultante dalla documentazione ufficiale.

Pertanto, anche per gli OTD:

- la contribuzione previdenziale INPS assume funzione probatoria della sussistenza del rapporto e della sua durata;
- il computo è effettuato in giorni di calendario, sulla base della durata del rapporto di lavoro;

Resta fermo che, nel settore agricolo, la verifica potrà avvenire anche mediante la documentazione ufficiale specificamente prevista dall'art. 28, commi 16, 17 e 18, del Regolamento.

FAQ n. 2.5 - Le attività ATECO secondarie rilevano?

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, la verifica dell'appartenenza alla Corporazione è effettuata esclusivamente con riferimento all'attività economica primaria (o prevalente) risultante dalla visura camerale storica dell'impresa.

Il Regolamento stabilisce espressamente che:

- non rilevano le attività secondarie;
- non rilevano le attività accessorie;
- non rilevano le attività ulteriori eventualmente esercitate dall'impresa.

Fanno eccezione soltanto i casi espressamente disciplinati dall'art. 32 del Regolamento con riferimento ai codici ATECO ricompresi nell'Allegato A2, concernenti classificazioni non sufficientemente dettagliate.

Pertanto, ai fini della verifica del requisito:

- la Fondazione utilizza come parametro principale il codice ATECO primario risultante dalla documentazione ufficiale;
- non sono ammesse valutazioni analogiche, sostanziali o discrezionali sull'attività concretamente svolta.

FAQ n. 2.6 - I periodi coperti da NASpI sono computabili ai fini dell'appartenenza alla Corporazione?

 In linea generale, no.

Ai sensi dell'art. 28, comma 15, del Regolamento, sono computabili esclusivamente i periodi per i quali risulti accreditata contribuzione previdenziale direttamente riferibile a rapporti di lavoro svolti presso imprese appartenenti alla Corporazione richiesta.

Il medesimo articolo prevede espressamente che non sono computabili i periodi coperti da contribuzione figurativa o da contribuzione assimilata, quando tali periodi non siano riconducibili a uno specifico rapporto di lavoro con imprese appartenenti alla medesima Corporazione.

Pertanto, i periodi di percezione della NASpI, in quanto normalmente coperti da contribuzione figurativa e non collegati allo svolgimento effettivo di attività lavorativa presso imprese della Corporazione, non sono utili ai fini del computo del requisito temporale previsto dal Regolamento.

FAQ n. 2.7 - Posso aderire come Firmatario a più domande di assegnazione per corporazioni diverse?

 No.

Il Firmatario può aderire ad una sola domanda di concessione per ciascuna edizione della Festa, anche qualora sia in possesso dei requisiti di appartenenza per più corporazioni diverse.

L'art. 27, comma 5, del Regolamento stabilisce infatti che:

“A ciascun Firmatario è consentito aderire (...) ad una sola domanda di concessione per ciascuna edizione della Festa.”

Il successivo comma 6 precisa inoltre che tale limite:

“opera con riferimento all'intera edizione della Festa e si applica unitariamente a tutte le procedure di assegnazione relative alla medesima edizione”

Pertanto,

- il possesso dei requisiti di appartenenza a più corporazioni consente al Firmatario di scegliere a quale domanda aderire;
- ma non consente di aderire contemporaneamente a più domande, anche se riferite a Gigli appartenenti a corporazioni differenti.

La regola è finalizzata a garantire:

- l'unicità e la serietà dell'adesione del Firmatario;
- la correttezza del procedimento di assegnazione;
- il rispetto del criterio di preferenza previsto dall'art. 30 del Regolamento;
- l'equilibrio e l'alternanza nella partecipazione alla Festa.

La presentazione di più domande recanti l'adesione del medesimo Firmatario per la stessa edizione della Festa comporta l'inammissibilità delle domande interessate.

FAQ n. 2.8 - Ho aderito alla domanda del Giglio del Panettiere nell'edizione 2027 ed il Maestro di Festa non è risultato assegnatario. Nell'edizione 2028, o in altra successiva, posso aderire, avendone i requisiti, alla richiesta di assegnazione del Giglio del Salumiere?

 Sì.

Il divieto di pluralità delle adesioni opera esclusivamente con riferimento alla medesima edizione della Festa.

L'art. 27, comma 5, del Regolamento prevede infatti che il Firmatario possa aderire ad una sola domanda “per ciascuna edizione della Festa”.

Pertanto:

- nell'edizione 2027 il Firmatario non può aderire contemporaneamente a più domande di concessione;
- ma, conclusa l'edizione 2027, egli può liberamente aderire, nell'edizione 2028, ad una nuova domanda, anche riferita ad una diversa corporazione, purché sia in possesso dei relativi requisiti previsti dal Regolamento.

L'eventuale mancata assegnazione del Giglio nell'edizione precedente non preclude quindi la possibilità di aderire, nell'edizione successiva, ad una diversa domanda di concessione.

SEZIONE 3 – DEROGA SETTORE AGRICOLO

FAQ n. 3.1 - È prevista una deroga al sistema ordinario basato sulla classificazione ATECO?

✓ Sì, ma esclusivamente nei casi espressamente previsti dal Regolamento e con carattere eccezionale.

In via ordinaria, ai fini della verifica dell'appartenenza alla Corporazione, il Regolamento prevede che l'attività economica sia individuata sulla base della classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica dell'impresa.

Tuttavia, l'art. 28, commi 16 e seguenti, introduce una deroga limitata alle attività rientranti nel settore agricolo di cui alla Sezione A della classificazione ATECO.

La deroga opera esclusivamente:

- quando non sia possibile accertare la corrispondenza mediante visura camerale storica;
- per cause oggettive non imputabili all'interessato.

In tali casi, il requisito di appartenenza alla Corporazione può essere dimostrato mediante specifica documentazione ufficiale rilasciata da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali, tra cui:

- iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS;
- fascicolo aziendale SIAN/AGEA;
- ulteriori certificazioni pubbliche attestanti l'esercizio dell'attività agricola e i relativi periodi temporali.

Il Regolamento precisa espressamente che:

- la deroga ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione;
- non si applica alle attività commerciali, di trasformazione o intermediazione;
- non consente valutazioni discrezionali o equitative da parte della Fondazione.

Inoltre, qualora sia disponibile la visura camerale storica, torna ad applicarsi integralmente il sistema ordinario fondato sulla classificazione ATECO.

FAQ n. 3.2 - La deroga si applica a tutte le Corporazioni?

✗ No.

La deroga prevista dall'art. 28, commi 16 e seguenti, del Regolamento è limitata esclusivamente alle attività rientranti nel settore agricolo di cui alla Sezione A della classificazione ATECO.

Pertanto, la deroga può trovare applicazione solo con riferimento alle Corporazioni per le quali risultino rilevanti attività agricole riconducibili alla citata Sezione A.

Il Regolamento precisa inoltre che:

- la deroga ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione;
- non si applica alle attività commerciali, di trasformazione o intermediazione;
- non consente valutazioni discrezionali o equitative.

Per tutte le altre attività e Corporazioni continua ad applicarsi il sistema ordinario fondato:

- sulla classificazione ATECO primaria risultante dalla visura camerale storica;
- secondo i criteri oggettivi e documentali previsti dagli artt. 28 e 32 del Regolamento.

FAQ n. 3.3 - Quali documenti possono essere utilizzati nel regime di deroga agricolo?

Ai sensi dell'art. 28, commi 16 e 17, del Regolamento, nel regime derogatorio previsto per il settore agricolo possono essere utilizzati esclusivamente documenti ufficiali rilasciati da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali, idonei ad attestare in modo univoco, continuativo e riferibile all'interessato l'effettivo esercizio dell'attività agricola.

In particolare, costituiscono elementi di prova ammissibili:

- l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola presso l'INPS in qualità di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale o equiparati;
- l'iscrizione e la risultanza nel fascicolo aziendale presso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN/AGEA);
- ulteriori certificazioni rilasciate da enti pubblici competenti che attestino l'esercizio dell'attività agricola con indicazione dei relativi periodi temporali.

Il Regolamento precisa inoltre che:

- la documentazione deve consentire la ricostruzione puntuale dei periodi di attività;
- in mancanza dei requisiti di certezza e continuità, la prova non è ammissibile.

Resta fermo che la deroga agricola opera solo nei casi eccezionali previsti dall'art. 28, comma 16, e non si applica quando sia disponibile la visura camerale storica utile alla verifica ordinaria mediante classificazione ATECO.

FAQ n. 3.4 - La deroga elimina l'obbligo della prova documentale?

✗ No.

La deroga prevista dall'art. 28, commi 16 e seguenti, del Regolamento non elimina l'obbligo della prova documentale, ma modifica esclusivamente la tipologia di documentazione utilizzabile nei casi eccezionali previsti per il settore agricolo.

Anche nel regime derogatorio:

- il requisito deve essere dimostrato mediante documentazione ufficiale;
- la prova deve essere univoca, continuativa e riferibile all'interessato;
- devono risultare i periodi temporali di svolgimento dell'attività agricola.

Il Regolamento ammette esclusivamente documentazione proveniente da pubbliche amministrazioni o enti previdenziali, quali:

- iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS;
- fascicolo aziendale SIAN/AGEA;
- certificazioni pubbliche attestanti l'esercizio dell'attività agricola.

L'art. 28, comma 18, precisa inoltre che, in mancanza di certezza e continuità nella ricostruzione dei periodi di attività, la prova non è ammissibile.

Pertanto, la deroga:

- non consente prove libere;
- non consente autocertificazioni sostitutive prive di riscontro documentale;
- non elimina il principio della verificabilità documentale previsto dal Regolamento.

SEZIONE 4 – DOMANDA E MODULISTICA

FAQ n. 4.1 - Quali modalità di presentazione della domanda sono ammesse?

La domanda può essere presentata esclusivamente con le modalità previste dal Bando.

Sono ammesse soltanto:

- trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale della Fondazione;
- deposito in plico chiuso presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Nola.

Non sono ammesse modalità diverse da quelle previste dal Bando.

FAQ n. 4.2 - La PEC deve essere intestata al richiedente?

 No.

La trasmissione mediante PEC può avvenire anche da un indirizzo non intestato al richiedente, purché la domanda risulti validamente sottoscritta e univocamente riferibile ai richiedenti.

FAQ n. 4.3 - La trasmissione tramite PEC sostituisce la firma?

 No.

La domanda deve comunque essere sottoscritta con firma autografa o digitale.

FAQ n. 4.4 – È previsto il pagamento di un diritto di segreteria?

 Sì.

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione delle Macchine da Festa è subordinata al pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 300,00.

Il pagamento:

- deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Fondazione Festa dei Gigli indicato nel Bando;
- deve essere validamente disposto entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda;
- deve riportare la causale prevista dal Bando.

Il diritto di segreteria è previsto a copertura dei costi amministrativi e istruttori connessi alla procedura di assegnazione.

Il mancato pagamento nei termini previsti comporta l'inammissibilità della domanda.

SEZIONE 5 – IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

FAQ n. 5.1 - Qual è la differenza tra irricevibilità e inammissibilità?

Irricevibilità e inammissibilità sono due cause diverse di esclusione della domanda dalla procedura.

Irricevibilità

La domanda è irricevibile quando viene presentata fuori dai termini previsti dal Bando.

In particolare:

- le domande presentate prima del termine iniziale;
- oppure dopo il termine finale stabilito dal Bando;
- non possono essere prese in considerazione ai fini della partecipazione alla procedura.

Inammissibilità

La domanda è invece inammissibile quando, pur essendo stata presentata nei termini, presenta carenze o violazioni sostanziali previste dal Regolamento o dal Bando.

Ad esempio:

- mancanza della sottoscrizione;
- mancanza dell'atto di adesione del Firmatario;
- mancanza di elementi essenziali della domanda;
- difetto dei requisiti previsti dal Regolamento;
- violazione del principio di unicità della domanda;
- mancato pagamento del diritto di segreteria nei termini previsti.

Nei soli casi previsti dal Bando e dal Regolamento, le irregolarità formali possono essere oggetto di soccorso istruttorio. Rimangono invece insanabili le carenze relative agli elementi essenziali della domanda o ai requisiti sostanziali di partecipazione.

FAQ n. 5.2 - È possibile integrare la domanda dopo la scadenza?

 Solo nei casi e nei limiti previsti dal Bando e dal Regolamento.

Il Bando prevede la possibilità di attivare il soccorso istruttorio esclusivamente in presenza di:

- irregolarità formali;
- incompletezze;
- errori materiali;

che non incidano:

- sugli elementi essenziali della domanda;
- né sul possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per:

- presentare tardivamente la domanda;
- introdurre elementi essenziali mancanti;
- sanare la mancanza originaria dell'atto di adesione del Firmatario;
- introdurre nuovi periodi integralmente non dichiarati entro il termine;
- modificare la Macchina da Festa richiesta;
- sanare la carenza originaria dei requisiti sostanziali;
- sanare violazioni del principio di unicità della domanda.

Resta ferma la possibilità per la Fondazione di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali relativi a elementi o periodi già dichiarati entro il termine di scadenza della domanda.

SEZIONE 6 – POSTAZIONI

FAQ n. 6.1 - La postazione è assegnata in base all'anzianità del Firmatario?

 No.

L'anzianità anagrafica del Firmatario rileva esclusivamente ai fini dell'assegnazione della Macchina da Festa in caso di pluralità di domande ammissibili relative al medesimo Giglio o alla Barca.

L'assegnazione delle postazioni di stazionamento segue invece criteri diversi.

Le postazioni sono assegnate:

- secondo l'ordine di preferenza indicato dal Maestro di Festa nel modulo dedicato;
- e, in caso di conflitto sulla medesima postazione e sul medesimo ordine di priorità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dal protocollo della Fondazione.

L'indicazione delle preferenze per le postazioni è facoltativa, ma può essere effettuata esclusivamente unitamente alla domanda di partecipazione.

FAQ n. 6.2 - Se non indico preferenze posso comunque ottenere una postazione?

 Sì.

L'indicazione delle preferenze per le postazioni di stazionamento non è obbligatoria.

Tuttavia, la mancata presentazione del modulo relativo alle postazioni non consente di partecipare all'assegnazione preferenziale delle postazioni e comporta la perdita della possibilità di concorrere secondo il sistema di priorità previsto dal Regolamento e dalla Guida operativa.

In tal caso, la postazione sarà comunque attribuita nell'ambito dell'organizzazione generale della Festa secondo le determinazioni della Fondazione.

SEZIONE 7 – MAESTRO DI FESTA E COMITATI

FAQ n. 7.1 - Posso nominare presidenti onorari, padrini o madrine?

X No.

Il Regolamento non ammette figure rappresentative diverse da quelle espressamente previste dallo Statuto della Fondazione e dal Regolamento della Festa dei Gigli.

La Festa dei Gigli riconosce esclusivamente le proprie figure storiche e tipiche, tra cui:

- Maestro di Festa;
- Firmatario;
- Comitato;
- Paranza;
- Fanfara;
- Cantanti e Parolieri;
- Bottega Artigiana.

Il Regolamento vieta espressamente l'introduzione o l'utilizzo, nei cerimoniali della Festa, di figure, soggetti o organismi non previsti, anche se aventi funzione meramente simbolica o rappresentativa.

Non sono pertanto ammesse figure quali, ad esempio:

- presidenti onorari;
- presidenti dei festeggiamenti;
- comitati d'onore;
- padrini;
- madrine;
- altri organismi rappresentativi paralleli o sostitutivi.

L'eventuale utilizzo di tali figure costituisce violazione del Regolamento e dell'atto d'obbligo sottoscritto dal Maestro di Festa.

FAQ n. 7.2 - Posso utilizzare denominazioni di fantasia per il Comitato?

✗ No.

Il Comitato deve assumere esclusivamente la denominazione prevista dal Regolamento.

In particolare:

- per i Gigli: “Comitato Giglio [denominazione della Corporazione] – edizione [anno]”;
- per la Barca: “Comitato Barca – edizione [anno]”.

Non è consentito utilizzare:

- denominazioni di fantasia;
- espressioni celebrative;
- nomi simbolici;
- ulteriori qualificazioni identificative diverse da quelle previste dal Regolamento.

Non sono pertanto ammesse denominazioni quali, ad esempio:

- “Comitato Giglio Meraviglioso”;
- “Comitato Salumiere Passione Eterna”;
- “Comitato dell’Amicizia”;
- “Comitato Gioventù Appassionata”

La disciplina della denominazione del Comitato è finalizzata:

- a preservare l’uniformità organizzativa della Festa;
- ad evitare organismi rappresentativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento;
- e a tutelare il carattere storico e tipico delle figure della Festa dei Gigli.

SEZIONE 8 – REVOCA E RINUNCIA

FAQ n. 8.1 - La revoca può essere disposta anche per dichiarazioni non veritiere?

✓ Sì.

La revoca della concessione può essere disposta anche nel caso in cui venga accertata la non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione.

Il Regolamento e il Bando prevedono che:

- i requisiti siano attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- la Fondazione effettui controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- le risultanze della documentazione ufficiale prevalgano sulle dichiarazioni dei partecipanti.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere:

- la domanda può essere dichiarata inammissibile;
- l'assegnazione eventualmente ottenuta può essere revocata;
- il soggetto decade dai benefici conseguiti;
- e possono trovare applicazione le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, anche sotto il profilo della responsabilità penale.

La revoca può essere disposta anche successivamente all'assegnazione, qualora l'irregolarità emerga nel corso dei controlli previsti dal Regolamento.

FAQ n. 8.2 - Posso rinunciare all'assegnazione?

✓ Sì.

Il Maestro di Festa può rinunciare alla concessione della Macchina da Festa mediante formale comunicazione alla Fondazione.

In caso di rinuncia:

- la concessione cessa;
- la Macchina da Festa può essere riassegnata secondo le modalità previste dal Regolamento;
- e trovano applicazione le conseguenze economiche e organizzative previste dalla disciplina regolamentare.

Il Regolamento prevede tuttavia un termine di “ripensamento”.

La penalità economica prevista per la rinuncia non si applica quando:

- la rinuncia interviene prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo;
- e comunque entro 30 giorni dalla notifica della concessione.

Decorso tale termine, la rinuncia comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal Regolamento, ivi inclusa la penalità economica.

Resta fermo che la concessione della Macchina da Festa ha natura personale e non può costituire oggetto di rappresentanza, interposizione o intestazione fiduciaria.

La Fondazione, nell'ambito delle verifiche previste dal Regolamento e dal Bando, presta particolare attenzione alla effettiva riconducibilità della gestione della Macchina da Festa ai soggetti formalmente assegnatari e all'eventuale utilizzo strumentale della procedura di assegnazione o della rinuncia alla concessione.

FAQ n. 8.3 - La rinuncia comporta conseguenze economiche?

✔ Sì.

La rinuncia alla concessione della Macchina da Festa comporta una penalità economica pari ad euro 6.000.

La somma:

- può essere trattenuta dal deposito cauzionale eventualmente già versato;
- oppure recuperata secondo le modalità previste dalla legge.

La penalità non si applica quando la rinuncia:

- interviene prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo;
- e comunque entro 30 giorni dalla notifica della concessione.

Decorso tale termine, la rinuncia produce gli effetti previsti dal Regolamento, inclusa l'applicazione della penalità economica.

FAQ n. 8.4 - Se rinuncio all'assegnazione posso ripresentare domanda l'anno successivo con il medesimo Firmatario?

⚠ Dipende dal momento in cui interviene la rinuncia.

Il Regolamento distingue tra:

- rinuncia intervenuta entro il termine di "ripensamento" previsto dall'art. 40, comma 4;
- rinuncia intervenuta successivamente.

Rinuncia entro il termine di "ripensamento"

Se la rinuncia interviene prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e comunque entro 30 giorni dalla notifica della concessione, non si applicano:

- la penalità economica;
- né gli effetti ostativi decennali previsti dal Regolamento.

In tal caso:

- il Maestro di Festa può ripresentare domanda nelle successive edizioni;
- e anche il medesimo Firmatario può nuovamente aderire ad altra domanda.

Rinuncia successiva al termine di “ripensamento”

Se invece la rinuncia interviene oltre il termine previsto dall’art. 40, comma 4, il Regolamento equipara tale situazione all’effettiva assunzione del ruolo ai fini delle limitazioni decennali.

Pertanto:

- il Maestro di Festa non può ripresentare domanda nel successivo decennio;
- e il Firmatario non può nuovamente assumere il ruolo nel successivo decennio.

Tale effetto opera anche se:

- la Festa non sia stata poi concretamente organizzata;
- oppure l’attività si sia interrotta successivamente alla concessione.

SEZIONE 9 – COMUNICAZIONI DELLE FIGURE DELLA FESTA

FAQ n. 9.1 - Quali Figure della Festa devono essere comunicate alla Fondazione?

Il Maestro di Festa deve comunicare alla Fondazione tutte le Figure della Festa previste dal Regolamento che partecipano alla realizzazione e allo svolgimento della propria Macchina da Festa.

In particolare, devono essere comunicate:

- la Paranza;
- la Fanfara;
- i Cantanti;
- i Parolieri;
- la Bottega Artigiana;
- i soggetti incaricati della gestione delle attrezzature acustiche.

Le comunicazioni devono essere effettuate mediante l'apposita modulistica predisposta dalla Fondazione.

FAQ n. 9.2 - Entro quando devono essere comunicate le Figure della Festa?

 Le Figure della Festa devono essere comunicate entro il termine previsto dal Regolamento e dall'atto d'obbligo sottoscritto dal Maestro di Festa.

La comunicazione costituisce adempimento obbligatorio connesso alla concessione della Macchina da Festa.

FAQ n. 9.3 - Posso comunicare Figure della Festa non iscritte ai rispettivi Albi?

 No.

Le Figure della Festa soggette ad iscrizione negli Albi previsti dal Regolamento devono risultare regolarmente iscritte al momento della comunicazione e per tutta la durata del rapporto.

Non possono pertanto essere indicate:

- Paranze non iscritte;
- Fanfare non iscritte;
- Cantanti o Parolieri non iscritti;
- Botteghe Artigiane prive dei requisiti previsti dal Regolamento.

FAQ n. 9.4 - Posso sostituire una Figura della Festa già comunicata?

 Sì, nei limiti consentiti dal Regolamento e previa comunicazione alla Fondazione.

Ogni variazione relativa:

- alla Paranza;
- alla Fanfara;
- ai Cantanti;
- ai Parolieri;
- alla Bottega Artigiana;
- oppure ai soggetti incaricati della gestione acustica;

deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione secondo le modalità previste dalla disciplina regolamentare e dall'atto d'obbligo.

Resta fermo il possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento.

FAQ n. 9.5 - Perché devono essere comunicati anche i soggetti incaricati della gestione acustica?

La comunicazione dei soggetti incaricati della fornitura, installazione e gestione delle attrezzature acustiche è finalizzata alla corretta individuazione dei soggetti responsabili, al controllo delle emissioni sonore e all'eventuale applicazione, da parte delle competenti autorità, delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

La responsabilità per il rispetto delle prescrizioni acustiche resta comunque in capo al Maestro di Festa, ferma la possibile responsabilità concorrente dei soggetti tecnici direttamente coinvolti.

FAQ n. 9.6 - La mancata comunicazione delle Figure della Festa può avere conseguenze?

 Sì.

La mancata comunicazione delle Figure della Festa previste dal Regolamento costituisce violazione degli obblighi assunti con la concessione e con l'atto d'obbligo sottoscritto dal Maestro di Festa.

Tale violazione può comportare:

- l'applicazione delle penalità previste dal Regolamento;
- e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze previste dalla disciplina regolamentare.

FAQ n. 9.7 - Posso indicare più Paranze nella comunicazione?

La comunicazione deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

Per l'edizione 2027 il numero massimo complessivo di Paranze forestiere designabili dai Maestri di Festa è fissato in n. 3.

Restano ferme:

- le regole di iscrizione agli Albi;
- i criteri cronologici;
- e le ulteriori disposizioni previste dal Regolamento e dal Bando.

FAQ n. 9.8 - Cosa succede se mi avvalgo di una Paranza non iscritta all'Albo?

 Non è consentito.

L'iscrizione all'Albo delle Paranze costituisce requisito obbligatorio ai fini dell'abilitazione al trasporto delle Macchine da Festa.

Pertanto, una Paranza non iscritta all'Albo oppure sospesa o colpita da misure interdittive non può essere designata né utilizzata nell'ambito della Festa dei Gigli.

L'utilizzo di una Paranza priva dei requisiti previsti dal Regolamento costituisce:

- violazione degli obblighi assunti dal Maestro di Festa;
- e causa di responsabilità ai sensi del Regolamento e dell'atto d'obbligo.

Il Regolamento prevede espressamente che l'avvalersi, indicare, ingaggiare o contrattualizzare una Paranza priva dei requisiti prescritti, costituisce causa di risoluzione della concessione nei casi previsti dal Titolo X del Regolamento.

Restano inoltre applicabili:

- le penalità previste dal Titolo XII;
- e le ulteriori conseguenze organizzative e disciplinari previste dalla disciplina regolamentare.

SEZIONE 10 – LA MACCHINA DA FESTA

FAQ n. 10.1 - Come dev'essere costruita la Macchina da Festa?

La Macchina da Festa deve essere costruita nel rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento e dal Manuale di costruzione delle Macchine da Festa.

Le dimensioni, le modalità costruttive, i materiali e le tecniche di realizzazione:

- sono disciplinati dal Manuale adottato dalla Fondazione;
- costituiscono prescrizioni vincolanti;
- e sono finalizzati sia alla tutela della tradizione sia alla sicurezza strutturale delle Macchine da Festa.

La Bottega Artigiana e il Maestro di Festa sono tenuti ad osservare tali prescrizioni in tutte le fasi di costruzione e allestimento.

FAQ n. 10.2 - Posso utilizzare materiali o tecniche costruttive diverse da quelle previste dal Manuale?

 No.

Le prescrizioni tecniche contenute nel Manuale di costruzione delle Macchine da Festa costituiscono parametro vincolante ai fini:

- della conformità della Macchina;
- delle verifiche tecniche;
- e dell'autorizzazione al trasporto.

Non sono pertanto consentite modifiche arbitrarie:

- ai materiali;
- alle tecniche costruttive;
- alle dimensioni;
- oppure alla struttura portante della Macchina da Festa.

FAQ n. 10.3 - Chi è responsabile del rispetto delle prescrizioni tecniche nella costruzione della Macchina da Festa?

 Del rispetto delle prescrizioni tecniche rispondono:

- il Maestro di Festa;
- e la Bottega Artigiana incaricata della costruzione.

Entrambi sono tenuti ad osservare:

- il Regolamento;
- il Manuale di costruzione;
- le prescrizioni tecniche adottate dalla Fondazione;
- e le ulteriori indicazioni impartite dalle autorità competenti.

FAQ n. 10.4 - La costruzione della Macchina da Festa può essere affidata a qualsiasi impresa?

 No.

La costruzione e l'allestimento della Macchina da Festa possono essere affidati esclusivamente a Botteghe Artigiane:

- iscritte nel relativo Albo;
- in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento;
- e abilitate dalla Fondazione.

L'utilizzo di una Bottega Artigiana priva dei requisiti previsti costituisce violazione del Regolamento e può comportare le conseguenze previste dal Titolo X e dal Titolo XII.

FAQ n. 10.5 - Sono previste verifiche tecniche sulla Macchina da Festa?

 Sì.

L'utilizzo della Macchina da Festa è subordinato all'esito positivo delle verifiche di conformità previste dal Regolamento e dal Manuale di costruzione.

Le verifiche:

- riguardano la conformità strutturale e tecnica della Macchina;
- sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla Fondazione con il supporto degli uffici competenti;
- e costituiscono condizione necessaria per l'autorizzazione al trasporto.

In caso di esito negativo, l'utilizzo della Macchina da Festa è vietato fino all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni tecniche.

FAQ n. 10.6 - Posso modificare liberamente il rivestimento artistico della Macchina da Festa?

 La libera espressione artistica è consentita nei limiti previsti dal Regolamento.

Per il rivestimento non sono previsti stili artistici rigidamente vincolati, ma devono essere rispettati:

- il vincolo costruttivo della cartapesta;
- e la coerenza con il carattere religioso e tradizionale della Festa.

La Fondazione esercita una verifica preventiva:

- sulle bozze progettuali;
- e sul progetto definitivo del rivestimento.

FAQ n. 10.7 - Entro quando devono essere presentate le bozze e il progetto definitivo del rivestimento?

⚠ Il Maestro di Festa deve consegnare:

- entro il 30 gennaio almeno due bozze di progetto del rivestimento in scala 1:50;
- ed entro il 30 aprile il progetto definitivo del rivestimento in scala 1:50, e una miniatura in scala 1:25.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini previsti può comportare l'applicazione delle conseguenze previste dal Regolamento.

FAQ n. 10.8 - Chi custodisce la Macchina da Festa durante il ciclo festivo?

⚠ La custodia della Macchina da Festa compete al Maestro di Festa.

Il Maestro di Festa:

- assume la responsabilità della Macchina per tutta la durata della Festa;
- ed è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie alla sua conservazione, sicurezza e corretta gestione.

FAQ n. 10.9 - Cosa succede se durante la Ballata la Macchina da Festa subisce un danno tecnico o strutturale?

Il Maestro di Festa e/o il Capoparanza devono darne immediata comunicazione:

- al Presidente della Fondazione;
- al Presidente della Commissione Disciplinare;
- e alla Bottega Artigiana incaricata della costruzione.

I soggetti competenti procedono:

- alla verifica della natura e gravità del danno;
- alla valutazione dell'idoneità strutturale alla prosecuzione della Ballata;
- e all'adozione delle determinazioni necessarie ai fini della sicurezza e del regolare svolgimento della Festa.

SEZIONE 11 – LA MUSICALITÀ DELLA FESTA

FAQ n. 11.1 - Come devono essere composte le musiche ed i testi di accompagnamento della Macchina da Festa?

⚠ La libera espressione artistica è consentita nei limiti previsti dal Regolamento.

Le musiche e i testi delle canzoni di accompagnamento della Macchina da Festa devono rispettare il carattere religioso, tradizionale e identitario della Festa dei Gigli.

Il Regolamento prevede, al momento, che:

- il Maestro di Festa debba trasmettere alla Fondazione i testi e le partiture musicali delle canzoni entro il termine previsto;
- la Fondazione proceda alla relativa verifica attraverso gli organi competenti e la commissione consultiva “Cultura”.

I testi:

- non possono contenere espressioni offensive;
- non possono incitare a odio, violenza, intolleranza o criminalità;
- e devono risultare coerenti con il carattere religioso e tradizionale della Festa.

Le composizioni musicali:

- devono inserirsi nel contesto storico e cerimoniale della Festa dei Gigli;
- e non possono risultare incompatibili con la dignità, la tradizione e il decoro della manifestazione.

La Fondazione può:

- autorizzare;
- richiedere modifiche;
- oppure vietare l’incisione, la registrazione o l’utilizzo dei brani non conformi alle prescrizioni del Regolamento.

SEZIONE 12 – CERIMONIALI DELLA FESTA

FAQ n. 12.1 - Quali sono i principali cerimoniali previsti dalla Festa dei Gigli?

Il Regolamento individua espressamente i principali atti cerimoniali della Festa dei Gigli, recependo e formalizzando la tradizione storicamente consolidata.

Tra i principali cerimoniali rientrano:

- il passaggio della bandiera;
- la Questua;
- la costruzione e l'allestimento della Macchina da Festa;
- il trasporto nella postazione assegnata;
- la sfilata dei Comitati;
- la vestizione della Macchina da Festa;
- la partecipazione alla processione di San Paolino;
- la Ballata della domenica della Festa.

Il Regolamento e il Protocollo cerimoniale allegato disciplinano tali momenti al fine di preservarne:

- l'autenticità;
- la continuità storica;
- e il corretto svolgimento.

FAQ n. 12.2 - Posso introdurre nuovi cerimoniali o momenti pubblici non previsti dalla tradizione?

✗ No, salvo preventiva autorizzazione della Fondazione.

Il Regolamento vieta l'introduzione di cerimoniali pubblici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla tradizione e disciplinati dal Regolamento stesso.

Eventuali iniziative diverse:

- devono essere preventivamente comunicate;
- e possono essere autorizzate esclusivamente dalla Fondazione.

La Fondazione può:

- valutare modalità e contenuti dell'iniziativa;
- e verificarne la compatibilità con il carattere religioso, storico e tradizionale della Festa.

FAQ n. 12.3 - Il passaggio della bandiera è obbligatorio?

✓ Sì.

Il passaggio della bandiera costituisce uno dei principali cerimoniali tradizionali della Festa dei Gigli ed è espressamente previsto dal Regolamento.

Il Maestro di Festa ha l'obbligo di custodire la bandiera e di trasferirla al successivo Maestro di Festa secondo le modalità previste dal cerimoniale tradizionale.

La bandiera, non appartiene al singolo Maestro di Festa, ma costituisce bene ad uso pubblico collettivo vincolato alla Fondazione.

FAQ n. 12.4 - Posso utilizzare bandiere diverse da quelle assegnate dalla Fondazione?

✗ No.

Il Regolamento vieta espressamente l'utilizzo, nei cerimoniali della Festa, di bandiere diverse da quelle affidate dalla Fondazione. Nel corso del cerimoniale deve essere utilizzata la sola bandiera ufficiale affidata dalla Fondazione che simboleggia il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo Maestro di Festa.

Non è consentito l'utilizzo di bandiere di cui i Maestri di Festa sono eventualmente in possesso e che sono stati in passato autonomamente realizzate, senza approvazione della Fondazione, seppure le stesse siano state utilizzate in passati cerimoniali.

FAQ n. 12.5 - Posso realizzare una nuova bandiera e sostituire quella assegnata dalla Fondazione trattenendo quella precedente?

✗ No.

La bandiera costituisce bene ad uso pubblico collettivo vincolato alla Fondazione e non appartiene al singolo Maestro di Festa.

Il Maestro di Festa ne riceve esclusivamente la custodia temporanea per lo svolgimento dei cerimoniali della Festa ed è tenuto a conservarla e trasferirla al successivo Maestro di Festa secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni intervento di:

- restauro;
- manutenzione;
- sostituzione;
- oppure realizzazione di una nuova bandiera;

deve essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione.

La sostituzione della bandiera è ammessa esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento e non attribuisce al Maestro di Festa alcun diritto di trattenere la bandiera precedentemente utilizzata.

Le bandiere eventualmente dismesse restano nella disponibilità della Fondazione e possono essere destinate ad archivi, esposizioni o enti museali coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.

FAQ n. 12.6 - Quali conseguenze possono derivare dalla realizzazione o sostituzione non autorizzata della bandiera?

 La realizzazione, sostituzione o trattenimento non autorizzato della bandiera costituisce violazione del Regolamento e degli obblighi assunti dal Maestro di Festa.

La bandiera:

- è bene ad uso pubblico collettivo;
- resta vincolata alla Fondazione;
- ed è affidata al Maestro di Festa esclusivamente in custodia temporanea per lo svolgimento dei cerimoniali della Festa.

Pertanto:

- non può essere sostituita autonomamente;
- non può essere trattenuta;
- né può essere utilizzata una bandiera diversa da quella assegnata dalla Fondazione senza preventiva autorizzazione.

La violazione può comportare:

- l'applicazione delle penalità previste dal Regolamento;
- l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dal Titolo XII;
- e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze ai sensi del Regolamento e dell'atto d'obbligo sottoscritto dal Maestro di Festa.

Resta inoltre fermo che il trattenimento o l'utilizzo non autorizzato della bandiera può assumere rilevanza anche ai sensi dell'ordinamento generale; ferma ogni valutazione demandata alle autorità competenti.

FAQ n. 12.7 - La Questua costituisce un cerimoniale ufficiale della Festa?

 Sì.

La Questua rientra tra i cerimoniali previsti dal Regolamento ed è considerata parte integrante della tradizione della Festa dei Gigli.

Il Regolamento prevede che la Questua si svolga secondo la tradizione e in giornata diversa da quella del passaggio della bandiera.

Il Regolamento non impone modalità obbligatorie di raccolta di contributi o donazioni e il Maestro di Festa, attraverso il suo Comitato, può, quindi, non prevedere, nel corso del cerimoniale, una forma di raccolta pubblica di contributi e donazioni. In tal caso il cerimoniale, comunque da svolgersi, si limiterà alla pubblica presentazione del Comitato e delle musiche composte che accompagneranno la Macchina da Festa.

FAQ n. 12.8 - È obbligatoria la partecipazione alla processione dedicata a San Paolino?

 Sì.

La partecipazione con la bandiera alla processione dedicata a San Paolino costituisce uno degli obblighi cerimoniali espressamente previsti dal Regolamento. Non è obbligatoria la partecipazione dei sostenitori del Comitato ai quali è dedicata l'apposita giornata del Sabato dei Comitati.

Tale momento rappresenta uno degli elementi religiosi centrali della Festa e deve svolgersi nel rispetto del carattere religioso e tradizionale della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dall'autorità ecclesiastica competente.

FAQ n. 12.9 - I cerimoniali previsti dal Regolamento possono essere liberamente modificati dal Maestro di Festa?

 No.

I cerimoniali disciplinati dal Regolamento non costituiscono iniziative liberamente modificabili, ma espressioni della tradizione storica e religiosa della Festa dei Gigli.

Il Maestro di Festa:

- è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni del Regolamento;
- e deve svolgere i cerimoniali nel rispetto della tradizione, delle disposizioni della Fondazione e delle indicazioni delle autorità competenti.

FAQ n. 12.10 - La Ballata della domenica della Festa deve rispettare tempi e modalità prestabilite?

 Sì.

Lo svolgimento della Ballata:

- è disciplinato dal Regolamento;
- e deve rispettare i tempi di percorrenza e le modalità organizzative previste.

In particolare:

- le Macchine da Festa devono attenersi ai tempi assegnati;
- ai criteri di precedenza;
- e alle indicazioni impartite dalla Fondazione e dagli organi competenti.

Il mancato rispetto dei tempi e delle prescrizioni previste può comportare l'applicazione delle penalità disciplinate dal Regolamento.